



**UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI ESECUZIONI E
PROTESTI
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO**

Via Crispi n.4; Tel 0874/400500; pec: unep.ca.campobasso@giustiziacert.it

**GUIDA PER LE
NOTIFICAZIONI
ALL' ESTERO**

INTRODUZIONE

PRESUPPOSTI per la NOTIFICA ALL'ESTERO ex Art. 142 C.p.c

- Il destinatario dell'atto NON ha la residenza, la dimora o il domicilio nel territorio dello STATO ITALIANO;
- Il destinatario NON ha eletto domicilio in Italia;
- Il destinatario NON ha nominato in Italia un procuratore generale con i poteri previsti dall'art. 77 C.p.c.;
- L'indirizzo all'Estero del destinatario è NOTO;

Ricorrendo tali presupposti, la notifica all'Estero può essere effettuata:

- Secondo le formalità indicate nelle Convenzioni Internazionali in vigore ed applicabili al caso concreto;
- Ad opera dell'Autorità Consolare, ai sensi degli artt. 30 e 75 del D.P.R n. 200/1967; (*)

SOLO SE NEI SUDETTI MODI SIA IMPOSSIBILE

(Es: non esiste una convenzione applicabile; la notificazione secondo le norme della Convenzione non può essere eseguita per lo stato di guerra o di disordine interno dello Stato Estero, per l'assenza anche temporanea, della rappresentanza consolare italiana nello Stato in cui va eseguita la notifica)

la notificazione può essere eseguita nei modi indicati nell'art. 142 C.p.c., I comma.

(*) Art.30. Notificazioni, rogatorie, dichiarazioni ed istanze.

L'autorità consolare: provvede, direttamente o tramite le autorità locali, in conformità alle convenzioni internazionali ed alle leggi dello Stato di residenza, alla notificazione degli atti ad essa rimessi a norma delle vigenti disposizioni; compie gli atti istruttori ad essa delegati dalle autorità nazionali competenti; riceve le dichiarazioni, anche giurate da chiunque rese, che debbano valere in giudizi nazionali; le istanze di gratuito patrocinio relative a giudizi nazionali; le istanze di procedimento o le querele e la loro remissione; gli atti di impugnativa avverso provvedimenti emessi da autorità nazionali. Essa trasmette direttamente gli atti espletati o ricevuti all'autorità nazionale competente.

(*) Art.75. Rimessione ad altro ufficio consolare.

Qualora l'ufficio consolare delegato ad atti istruttori, o che debba provvedere a notificazioni, venga a conoscenza che l'interessato si trova nella circoscrizione di altro ufficio, rimette gli atti a quest'ultimo per competenza, avvertendone l'autorità delegante o il Ministero degli affari esteri.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Convenzione Internazionale dell' **Aja** del 15 novembre **1965**
(relativa alla notificazione ed alla comunicazione all'Estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale) per le notifiche a **soggetti stranieri (persone fisiche e giuridiche) residenti o domiciliati al di fuori dell' Unione Europea;**

- Convenzione Internazionale dell' **Aja** del 1 marzo **1954**
(applicabile tra gli Stati che non hanno ratificato quella del 1965) per le notifiche a **soggetti stranieri (persone fisiche e giuridiche) residenti o domiciliati al di fuori dell' Unione Europea;**

- Convenzioni Bilaterali tra Stati (che prevalgono **SEMPRE** sulle Convenzioni dell'Aja che pure siano state ratificate dagli Stati interessati) (*) per le notifiche a **soggetti stranieri (persone fisiche e giuridiche) residenti o domiciliati al di fuori dell' Unione Europea;**

(*) Art. 25 Conv. Aja 1965: *“Senza pregiudizio dell'applicazione degli articoli 22 e 24, la presente Convenzione non deroga alle Convenzioni in cui gli Stati contraenti siano o saranno Parti e che contengono delle disposizioni sulle materie regolate dalla presente Convenzione”*

- Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea n. 1784 del 25/11/2020 (che ha sostituito il Regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea n. 1393 del 13/11/2007) che contiene **l'unica disciplina applicabile** tra gli Stati membri dell'Unione Europea per le notifiche **a soggetti stranieri (persone fisiche e giuridiche) residenti o domiciliati in Paesi membri dell'Unione europea;** il suddetto Regolamento è altresì applicabile per le notifiche **a soggetti italiani residenti o domiciliati nei Paesi membri dell'Unione Europea;**

- Decreto legislativo n. 71 del 3 febbraio 2011, art. 37 per le notifiche a **soggetti italiani (persone fisiche e giuridiche) residenti o domiciliati all'Estero;**

”

NOTIFICHE A SOGGETTI STRANIERI FUORI DELL'UNIONE EUROPEA

Per le notifiche a soggetti stranieri fuori dell'Unione Europea consultare l'**ALLEGATO A** in cui sono elencati gli Stati **EXTRA UE** che hanno sottoscritto una delle Convenzioni dell'Aja o una Convenzione Bilaterale (ratificate dall'Italia), nonché le procedure applicabili al caso concreto che prevedono sempre l'inoltro all'Autorità Centrale preposta dello Stato di Destinazione e, quando consentito dallo Stato richiesto, l'invio diretto al destinatario a mezzo del servizio postale.

La parte istante deve fare espressa richiesta della forma di notifica scelta(ALLEGATO B)

La **Convenzione dell'Aja del 1965** consente le seguenti forme di notificazione:

- La notifica eseguita dall'Autorità Centrale designata dallo Stato richiesto (ex artt. 2 e 3);
 - La parte che richiede la notifica deve consegnare: originale dell'atto e **due** copie conformi (per ogni destinatario) con **traduzione** (non legalizzata);
 - L'Ufficiale Giudiziario richiesto deve compilare: una domanda di notifica redatta secondo un determinato formulario (che deve contenere l'identità e l'indirizzo del richiedente e dell'autorità centrale destinataria, nonché l'indirizzo del destinatario della notifica, la forma di notificazione richiesta, la richiesta di restituzione di una copia dell'atto insieme all'attestazione di notifica, la data e la sottoscrizione dell'organo richiedente);**MOD. 1**;
un Modulo contenente gli elementi essenziali dell'atto da notificare che va consegnato al destinatario**MOD. 2**;
- La notifica eseguita dagli agenti diplomatici o consolari dello Stato richiedente che vi provvedono direttamente alle persone che si trovano all'estero. Ogni Stato può dichiarare di opporsi all'uso di tale facoltà sul suo territorio, salvo che l'atto debba essere notificato o comunicato ad un cittadino dello Stato di origine. (ex art. 8);

- La parte che richiede la notifica deve consegnare: originale dell' atto e **due** copie conformi (per ogni destinatario) con **traduzione** (non legalizzata);
 - l'Ufficiale Giudiziario trasmette la documentazione direttamente al Consolato/Ambasciata Italiana competenti con la relativa nota di accompagnamento.....**ALLEGATO C**;
- La notifica eseguita a cura delle competenti Autorità locali, su richiesta inoltrata dagli agenti consolari o diplomatici dello Stato richiedente (ex art. 9);
- La parte che richiede la notifica deve consegnare: originale dell' atto e **tre** copie conformi con **traduzione** (non legalizzata);
 - L' Ufficiale Giudiziario richiesto deve compilare: una domanda di notifica redatta secondo un determinato formulario (che deve contenere l'identità e l'indirizzo del richiedente e dell'autorità centrale destinataria, nonché l'indirizzo del destinatario della notifica, la forma di notificazione richiesta, la richiesta di restituzione di una copia dell'atto insieme all'attestazione di notifica, la data e la sottoscrizione dell'organo richiedente);
.....**MOD. 1**;
un Modulo contenente gli elementi essenziali dell'atto da notificare che va consegnato al destinatario**MOD. 2**;
una nota di accompagnamento indirizzata al Consolato/Ambasciata d'Italia all'Estero.....**ALLEGATO C**;
- La notifica eseguita mediante l'invio diretto al destinatario a mezzo del servizio postale, **quando ammesso** (ex art. 10)
- La parte che richiede la notifica deve consegnare: originale dell' atto e copia conforme con traduzione, **anche della relata di notifica**;

Nei casi in cui trova applicazione una **Convenzione Bilaterale** riportata nel richiamato Allegato A, è necessario consultarla per individuare la procedura corretta di inoltrare.

Nei casi in cui la trasmissione degli atti da notificare ai sensi di una Convenzione bilaterale debba avvenire per via diplomatica, l'Ufficiale Giudiziario trasmette la documentazione (**in triplice**

copia con traduzione, unitamente alla **nota di accompagnamento**, **anch'essa tradotta**) direttamente al Consolato/Ambasciata Italiana competenti che, a sua volta, ne cura l'inoltro alle Autorità locali.ALLEGATO D;

NOTIFICHE A SOGGETTI STRANIERI
NEI PAESI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA:

- | | |
|-------------|-------------------|
| - AUSTRIA | - LITUANIA |
| - BELGIO | - LUSSEMBURGO |
| - BULGARIA | - MALTA |
| - CIPRO | - PAESI BASSI |
| - CROAZIA | - POLONIA |
| - DANIMARCA | - PORTOGALLO |
| - ESTONIA | - REPUBBLICA CECA |
| - FINLANDIA | - ROMANIA |
| - FRANCIA | - SLOVACCHIA |
| - GERMANIA | - SLOVENIA |
| - GRECIA | - SPAGNA |
| - IRLANDA | - SVEZIA |
| - ITALIA | - UNGHERIA |
| - LETTONIA | |

RIFERIMENTO NORMATIVO: Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea n. 1784 del 25/11/2020 (che ha sostituito il Regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea n. 1393 del 13/11/2007) che disciplina la notificazione e la comunicazione negli Stati Membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale. Non si applica, in particolare, alla materia fiscale, doganale o amministrativa, né alla responsabilità di uno Stato membro per atti od omissioni nell'esercizio di pubblici poteri (art. 1).

Il Regolamento consente le seguenti forme di notificazione:

- *Notificazione o comunicazione tramite i servizi postali*
E' possibile notificare o comunicare atti giudiziari alle persone presenti in un altro Stato membro direttamente tramite posta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (di colore rosa/arancione) o mezzo equivalente (ex art. 18).

Questa forma è ammessa senza limiti in: Belgio, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi e, solo in alcuni casi, in Germania e Svezia ed è l'unica forma ammessa in Lettonia

- La parte che richiede la notifica deve consegnare l'originale e la copia dell'atto con traduzione;
- L'ufficiale giudiziario deve allegare all'originale e alla copia da notificare il **MODULO L** (previsto dallo stesso Regolamento) ***“Comunicazione al destinatario del diritto di rifiutare di ricevere l'atto”*** nella lingua dello Stato richiesto;

- *Notificazione tramite le Autorità Centrali designate*
Qualora l'invio diretto previsto dall'art. 18 non sia ammesso dal Paese in cui risiede il notificando, gli atti sono trasmessi dagli organi designati a tal fine dagli Stati membri, cc.dd. **organi mittenti** (per l'Italia gli Uffici UNEP), ai relativi organi designati da ciascuno Stato come **riceventi** (per l'Italia Ufficio UNEP presso Corte di Appello di Roma).
(Art. 3)

Per gli Stati che escludono l'invio diretto vedere
.....ALLEGATO E

N.B. Per l'individuazione dell'organo ricevente, è necessario consultare, di volta in volta, il portale giustizia Europea:

<https://ejustice-preprod.eurodyn.com>

- L'Ufficiale giudiziario deve allegare all'atto da trasmettere una domanda redatta usando il **MODULO A** di cui all'Allegato 1 del R.E. nella **lingua Ufficiale dello Stato Membro richiesto**;
- L'Ufficiale giudiziario deve allegare all'atto da trasmettere il **MODULO K** di cui all'Allegato 1 del R.E. nella **lingua Ufficiale dello Stato Membro richiesto**;

○ ***Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari.***

La notifica alle persone residenti in uno Stato membro è eseguita dagli agenti diplomatici o consolari dello Stato richiedente che vi provvedono direttamente. Uno Stato membro può comunicare alla Commissione di opporsi all'uso di tale facoltà sul suo territorio, salvo che l'atto debba essere notificato o comunicato ad un cittadino dello Stato membro di origine (ex art. 17).

- l'Ufficiale Giudiziario trasmette la documentazione direttamente al Consolato/Ambasciata Italiana competenti, con la relativa nota di accompagnamento.....**ALLEGATO F**;

○ ***Trasmissione per via diplomatica o consolare***
In circostanze eccezionali la notifica può essere eseguita a cura delle competenti Autorità locali, su richiesta inoltrata dagli agenti consolari o diplomatici dello Stato richiedente (ex art. 16)

- l'Ufficiale Giudiziario trasmette la documentazione (in triplice copia) direttamente al Consolato/Ambasciata Italiana competenti che, a sua volta, ne cura l'inoltro alle Autorità locali.....**ALLEGATO F**

NOTIFICHE A SOGGETTI ITALIANI (PERSONE FISICHE EGIURIDICHE)
RESIDENTI O DOMICILIATI ALL'ESTERO

RIFERIMENTO NORMATIVO: decreto legislativo n. 71 del 3 febbraio 2011.

Per le notifiche a soggetti **italiani** (persone fisiche e/o giuridiche) residenti o domiciliati all'Estero è sempre possibile la procedura per via consolare ai sensi dell' art. 37 del D.Lgs. n. 71 del 3 febbraio 2011.

La richiesta deve essere inoltrata al Consolato/Ambasciata italiani all'Estero, competenti per territorio, con istanza (ALLEGATO G) contenente:

- numero di cronologico;
- data, timbro e firma dell'Ufficiale Giudiziario;
- pec/mail dell'Ufficio UNEP;

- La parte che richiede la notifica deve consegnare l'originale dell'atto, due copie conformi (per ogni destinatario) e ricevuta di versamento della tassa consolare ex art. 68 Tabella A (allegata al d.lgs), da corrispondere utilizzando il **MOD. F23**.

N.B. Attualmente l'importo della tassa consolare dovuta è pari ad Euro 20,00.

NOTIFICAZIONI AI SENSI DELL'ART. 142, I E II COMMA C.P.C

Nei soli casi in cui non sia possibile eseguire la notifica ai sensi del II comma dell'art. 142 (Es: non esiste una convenzione applicabile*; esito negativo della notifica eseguita nei modi indicati dalle Convenzioni internazionali/bilaterali o dai Regolamenti etc; la notificazione secondo le norme della Convenzione non può essere eseguita per lo stato di guerra o di disordine interno dello Stato Estero, o per l'assenza anche temporanea, della rappresentanza consolare italiana nello Stato in cui va eseguita la notifica)

la notifica a persona che ha residenza, dimora o domicilio all'Estero si esegue secondo le formalità di cui al **I comma dell'art. 142 c.p.c.:**

- spedizione di una copia (eventualmente tradotta) dell'atto al destinatario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- consegna di due copie (con traduzione **giurata**) al Pubblico Ministero il quale deve poi curarne la trasmissione al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, che provvederà, a sua volta, a farla recapitare al destinatario; insieme alle suddette copie, l'ufficiale Giudiziario deve consegnare al P.M. una **NOTA tradotta** contenente le notizie di cui all'art. 49 Disp. Att. C.p.c.

.....**ALLEGATO H**

**N.B.: Esistono "CASI PARTICOLARI" di Stati relativamente ai quali, benchè non esista una Convenzione applicabile, deve eseguirsi una procedura specificatamente prevista e non si applica il disposto di cui all'art.142, I comma C.p.c. (cfr. Capitolo successivo)*

CASI PARTICOLARI

CUBA e PANAMA.

L'atto da notificare (in triplice copia con traduzione giurata in lingua spagnola) va trasmesso dall'Ufficiale Giudiziario italiano alle Ambasciate d'Italia a L'Avana o a Panama, accompagnato da una NOTA predisposta dal Ministero della Giustizia (Ufficio I della Direzione Generale della Giustizia Civile, tel. 06/68852648).

EMIRATI ARABI UNITI

Il servizio postale pubblico non effettua consegne al domicilio o residenza del destinatario, ma solo alla casella postale di cui ogni soggetto dovrebbe essere munito. Per questo è importante che nella richiesta di notifica, oltre all'indirizzo del destinatario, sia riportata anche la casella postale corrispondente.

LIBIA

Esiste una convenzione consolare del 04 luglio 1998 per la quale i Funzionari consolari procedono a notificare atti giudiziari ai cittadini dello Stato di invio nei limiti consentiti dalla legge dello Stato di residenza.

PERU'

Le richieste destinate ai cittadini Peruviani da eseguirsi nel territorio peruviano devono essere inviate attraverso il canale diplomatico o direttamente tra le rispettive Autorità Centrali (per il Perù, il Ministero delle Relazioni Estere) accompagnate dalla traduzione in spagnolo. Se la notifica ha ad oggetto la convocazione ad un'udienza, la richiesta dovrà pervenire almeno sei mesi prima della fissazione di tale udienza.

TAIWAN

La notifica di atti giudiziari deve essere eseguita necessariamente, mediante invio della documentazione debitamente tradotta in cinese, all'Ufficio Italiano di promozione economica, commerciale e culturale

(Italian Economic, Trade & Cultural Promotion Office – World Trade Center – Kelung Road, 333 – Suite 1808 Floor 18-110- Taipei, Taiwan R.O.C.).

NOTIFICHE DIRETTE A DETERMINATI SOGGETTI

Le notifiche dirette a Capi di Stato stranieri e ai rispettivi Governi, nonché ai rappresentanti diplomatici di Stati Esteri si eseguono per via diplomatica.

Le notifiche da eseguire nei confronti di Agenti diplomatici e Consolari Italiani esercenti all’Estero le loro funzioni vanno eseguite all’Estero, nel luogo in cui ha sede l’Ufficio del Diplomatico (e non nel luogo del loro ultimo domicilio nel territorio dello Stato Italiano).

A. ALLEGATO A

ELENCO DEGLI STATI EXTRA UE CHE HANNO SOTTOSCRITTO UNA CONVENZIONE SULLA NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI ED EXTRAGIUDIZIALI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

PAESE	CONVENZIONE APPLICABILE	AUTORITÀ CENTRALE	INVIO DIRETTO
ALBANIA	L'AJA 15/11/65	Ministero della Giustizia	SI
ALGERIA	Bil. 22/07/03	Ministero della Giustizia	
ANDORRA	L'AJA 15/11/65	Ministero della Giustizia	SI
ANTIGUA E BARBUDA	L'AJA 15/11/65	The Registrar of the Supreme Court	
ARGENTINA	Bil. 09/12/87	Ministero degli Affari Esteri e del Culto	
ARMENIA	Bil. 25/01/79	Autorità Giudiziaria competente	
AUSTRALIA	Bil. 17/12/30	-	
AZERBAIGIAN	Bil. 25/01/79	-	
BAHAMAS	Bil. 17/12/30	-	
BARBADOS	L'AJA 15/11/65	The Registrar of the Supreme Court	
BELARUS	Bil. 25/01/79	Autorità Giudiziaria competente	
BELIZE	L'AJA 15/11/65	The Registrar of the Supreme Court	SI
BOSNIA ERZEGOVINA	Bil. 03/12/60	Segretario di Stato alla Giustizia	
BOTSWANA	L'AJA 15/11/65	Il Ministro di Stato nell'ufficio del Presidente	SI
BRASILE	Bil. 17/10/89	Ministero della Giustizia	
CANADA	Bil. 17/12/30	-	
CINA	Bil. 20/05/91	Ministero della Giustizia	
CITTÀ DEL VATICANO	Bil. 06/09/32	-	
COLOMBIA	L'AJA 15/11/65	Ministero degli Esteri	
COREA DEL SUD	L'AJA 15/11/65	National Court Administration	
COSTA RICA	L'AJA 15/11/65	Ministero degli Affari Esteri e Culto	
EGITTO	Bil. 02/04/74	Ministero della Giustizia	
FILIPPINE	L'AJA 15/11/65	Corte Suprema	
GIAMAICA	Bil. 17/12/30	-	
GIAPPONE	Bil. 05/10/37	-	
HONG KONG	L'AJA 15/11/65	Ministero della Giustizia cinese	
INDIA	L'AJA 15/11/65	Ministero della Giustizia	
ISOLE MARSHALL	L'AJA 15/11/65	Procuratore Generale	
ISLANDA	L'AJA 15/11/65	Il Commissario distrettuale di Suðurnes	SI
ISRAELE	L'AJA 15/11/65	Amministrazione dei Tribunali	
KAZAKHSTAN	Bil. 25/01/79	Autorità Giudiziaria competente	
KENYA	Bil. 17/12/30	-	
KIRGHIZISTAN	Bil. 25/01/79	Autorità Giudiziaria competente	
KUWAIT	Bil. 11/12/02	Ministero della Giustizia	
LESOTHO	Bil. 17/12/30	-	
LIBANO	Bil. 10/07/70	Ministero degli Esteri	SI
MACAO	L'AJA 15/11/65	Ministero della Giustizia cinese	SI
MACEDONIA	Bil. 03/12/60	Segretario di Stato alla Giustizia	

ELENCO DEGLI STATI EXTRA UE CHE HANNO SOTTOSCRITTO UNA CONVENZIONE SULLA NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI ED EXTRAGIUDIZIALI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

PAESE	CONVENZIONE APPLICABILE	AUTORITÀ CENTRALE	INVIO DIRETTO
MALAWI	L'AJA 15/11/65	Cancelleria della Corte Suprema	
MALESIA	Bil. 17/12/30	-	
MAROCCO	Bil. 12/02/71	Ministero degli Esteri	
MESSICO	L'AJA 15/11/65	Ministero degli Esteri	
MOLDOVA	Bil. 07/12/06	Ministero della Giustizia	
MONACO	L'AJA 15/11/65	Direzione dei Servizi Giudiziari	
MONGOLIA	L'AJA 01/03/54	-	SI
MONTENEGRO	Bil. 03/12/60	Segretario di Stato alla Giustizia	
NICARAGUA	L'AJA 15/11/65	Corte Suprema di Giustizia	
NORVEGIA	L'AJA 15/11/65	Reale Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica	
NUOVA ZELANDA	Bil. 17/12/30	-	
PAKISTAN	L'AJA 15/11/65	Ministero della Giustizia e della Legalità	
REGNO UNITO	Bil. 17/12/30	Reale Corte di Giustizia	SI
RUSSIA	Bil. 25/01/79	Autorità Giudiziaria competente	
SAINT KITTS E NEVIS	Bil. 17/12/30	-	
SAINT VINCENT E GRENADINE	L'AJA 15/11/65	Corte Suprema	
SAN MARINO	Bil. 31/03/39	-	
SERBIA	Bil. 03/12/60	Segretario di Stato alla Giustizia	
SEYCHELLES	L'AJA 15/11/65	Cancelleria della Corte Suprema	SI
SINGAPORE	Bil. 17/12/30	Segretario di Stato alla Giustizia	
SRI LANKA	Bil. 17/12/30	-	
STATI UNITI D'AMERICA	L'AJA 15/11/65	Dipartimento di Giustizia c/o PFI	SI
SURINAME	L'AJA 01.03.54	Autorità Centrale -Segretariato	SI
SVIZZERA	Bil. 02/06/88	Tribunale competente	
SWAZILAND	Bil. 17/12/30	-	
TAGIKISTAN	Bil. 25/01/79	Autorità Giudiziaria competente	
TANZANIA	Bil. 17/12/30	-	
TONGA	Bil. 17/12/30	-	
TUNISIA	Bil. 15/11/67	Ministero degli Esteri (via diplomatica)	
TURCHIA	Bil. 10/08/26	Ministero degli Esteri (via diplomatica)	
TURKMENISTAN	Bil. 25/01/79	Autorità Giudiziaria competente	
TUVALU	Bil. 17/12/30	-	SI
UCRAINA	Bil. 25/01/79	Autorità Giudiziaria competente	SI
UZBEKISTAN	L'AJA 15/11/65	Ministero degli Esteri	SI
VENEZUELA	L'AJA 15/11/65	Ministero degli Esteri	
VIETNAM	L'AJA 15/11/65	Ministero della Giustizia	SI



Corte di Appello di Campobasso

Ufficio Unico Notifiche, Esecuzioni e Protesti

Via Crispi n. 4 86100 Campobasso ☎ 0874400500 mail: unep.ca.campobasso@giustizia.it
Pec: unep.ca.campobasso@giustiziacert.it

RICHIESTA DI NOTIFICA A SOGGETTO RESIDENTE/DOMICILIATO ALL'ESTERO

Il sottoscritto Avv.
procuratore di

CHIEDE

procedere alla notifica a:

Residente/domiciliato in:

Ai sensi:

- **Convenzione Internazionale dell'Aja del 15 novembre 1965**
- **Convenzione Internazionale dell'Aja del 1 marzo 1954**
 1. Autorità Centrale (artt. 2 e 3)
 2. Agenti diplomatici/consolari dello Stato Italiano (art.8) in
 3. Autorità locali per il tramite Consolato/Ambasciata Italiana (art.9)
 4. Invio diretto a mezzo servizio postale (art. 10)
- **Convenzione Bilaterale tra Italia**
- **Regolamento (UE) n. 1784 del 25/11/2020:**
 1. Invio diretto a mezzo servizio postale (art.18)
 2. Autorità Centrali /"organi riceventi" (art.3)
 3. Agenti diplomatici/consolari dello Stato Italiano (art. 17).....
 4. Autorità locali per il tramite Consolato/Ambasciata Italiana (art. 16).....
- **D.Lgs. n.71 del 3 Febbraio 2011 art. 37** tramite Autorità Consolare in

Campobasso,

Firma

DEMANDE AUX FINS DE SIGNIFICATION OU DE NOTIFICATION A L'ETRANGER D'UN ACT JUDICIAIRE OU EXTRAJUDICIAIRE.

REQUEST FOR SERVICE ABROAD OF JUDICIAL OR EXTRAJUDICIAL DOCUMENTS.

DOMANDA DI NOTIFICAZIONE O DI COMUNICAZIONE ALL'ESTERO DI UN ATTO GIUDIZIARIO O EXTRAGIUDIZIARIO.

Convention relative à la signification et à la notification à l'etranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée a La Haje le 15 novembre 1965.

Convention on the service abroad of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters, signed at The Hague on 15 th November 1965.

Convenzione relativa alla notificazione ed alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari o extragiudiziari in materia civile o commerciale, firmata a L'Aja il 15 novembre 1965.

Identité et adresse du r querant:
Identity and address of the applicant:
Identit  e indirizzo del richiedente:

Adresse de l'autorit  destinataire:
Address of receiving authority:
Indirizzo dell'autorit  destinataria:

.....
.....
.....

Le requ rant soussign  a l'honneur de faire parvenir - en double exemplair - a l'autorit  destinataire les documents ci-dessous  nem r s, en la priant, conformem nt   l'article 5 de la Covention pr cit e, d'en faire remettre sans retard un exemplaire au destinataire, savoir: (identit  et adresse):

The undersigned applicant has the honour to transmit - in duplicate - the documents listed below and, in conformity with article 5 of the above- mentioned Convention, requests prompt service of one copy thereof on the addressee, i.e., (identity and address):

Il sottoscritto richiedente si prega di far pervenire, in duplice esemplare, all'autorit  destinataria i documenti sopra indicati, chiedendo, in conformit  all'art. 5 della citata Convenzione, di far consegnare con urgenza un esemplare al destinatario e precisamente (identit  ea indirizzo):

.....
.....

- a) - selon les formes l gales (article 5, alin a premier, lettre a)).*
- in accordance with the provision of sub- paragraph (a) of the first paragraph of article 5 of the Convention*
- secondo le forme di legge (art. 5, comma I , lett. a)).*
b) - selon la forme particuli re suivante (article 5, alin a premier, lettre b)) :.*
- in accordance with the following particular method (sub-paragraph (b) of the first paragraph of article 5)):.*
- secondo la forma particolare seguente (art. 5, comma I , lett. b)) :.*

.....
.....

- c) - le cas  ch ant, par remise simple (article 5, alin a 2)).*
- by delivery to the addressee, if he accepts it voluntarily (second paragraph of article 5).*
- se del caso, mediante consegna dell'atto al destinatario, che lo accetti volontariamente (art. 5, comma II ).*

Cette autorit  est pri e de renvoyer ou de faire renvoyer au requ rant un exemplaire de l'acte - et de ses annexes* avec l'attestation figurant au verso.

The authority is requested to return or to have returned to the applicant a copy of the documents - and of the annexes* - with a certificate as provided on the reverse side.

Si prega codesta autorit  di restituire o di far restituire al richiedente un esemplare dell'atto - e relativi allegati* - con l'attestazione che figura sul verso.

Enumeration des pi ces:

List of documents:

Elenco degli atti:

.....
.....

Fait   , le

Done at , the

Fatto a , il

Signature et/ou cachet

Signature and/or stamp

Firma e/ o timbro

* Rayer les mentions inutiles.

* Delete if inappropriate.

* Cancellare le annotazioni inutili.

ATTESTATION / CERTIFICATE / ATTESTAZIONE

L'autorité soussignée a l'honneur d'attester conformément à l'article 6 de la dite Convention,
 The undersigned authority has the honour to certify, in conformity with article 6 of the Convention,
 L'autorità sottoscritta si pregia attestare, in conformità all'art. 6 di detta Convenzione,

1 - que la demande a été exécutée * / that the document has been served * / che la domanda è stata eseguita *

le - (date)
 the - (date)
 il - (data).....

à - (localité, rue, numero)
 at - (place, street, number)
 in - (località, via, numero).....

dans une des formes suivantes prévues à l'article 5 : in one the following methods authorised by article 5 :
in una delle seguenti forme previste dall'art. 5:

- a) - selon les formes légales (article 5, alinéa premier, lettre a))*.
 - in accordance with the provision of sub- paragraph (a) of the first paragraph of article 5 of the Convention*.
 - secondo le forme di legge(art. 5, comma 1°, lett. a))*.
- b) - selon le forme particulièr suivant*: - in accordance with the following particular method *: - secondo la forma particolare seguente *:

c) - par remise simple. * / by delivery to the addressee, who accepted it voluntarily.*
 - mediante consegna dell'atto al destinatario, che lo accettato volontariamente.*

Les documents mentionnés dans la demande ont été remis à (identité et qualité de la personne):
 The documents referred to in the request have been delivered to (identity and description of person):
 I documenti di cui alla domanda sono stati consegnati a (identità della persona):

Liens de parenté, de subordination ou autres, avec le destinataire de l'acte:
 Relationship to the addressee (family, business or other):
 Rapporto di parentela, di subordinazione od altro, con il destinatario dell'atto:

2 - que la demande n'a pas été exécutée, en raison des faits suivants*:
 -that the document has not been served, by reason of the following facts*:
 -che la domanda non é stata eseguita , per i seguenti motivi*:

Conformément à l'article 12, alinéa 2, de la dite Convention, le requérant est prié ou de rembourser les frais dont le détail figure au mémoire ci-joint.†
 In conformity with the second paragraph of article 12 of the Convention, the applicant is requested to pay reimburse the expenses detailed in the attached statement.*
 In conformità all'art. 12, comma II°, di detta Convenzione, si prega il richiedente di pagare o di rimborsare le spese indicate dettagliatamente nella distinta allegata.*

ANNEXES / ANNEXES/ ALLEGATI

Pièces renvoyées: / Documents returned: / Atti restituiti:

Le cas écheant, les documents justificatifs de l'exécution: / In appropriate cases, documents establishing the service: / Se del caso, gli atti che ne comprovano l'esecuzione:

Fait à, le
 Done at, the.....
 Fatto a, il
 Signature et/ou cachet
 Signature and/or stamp
 Firma e/o timbro

* Rayer les mentions inutiles. * Delete if inappropriate. * Cancellare le annotazioni inutili

**ELEMENTS ESSENTIELS DE L'ACTE / SUMMARY OF THE DOCUMENT TO BE SERVED /
ELEMENTI ESSENZIALI DELL'ATTO.**

Nom et adresse de l'autorité requérante:
Name and address of the requesting authority:
Nome ed indirizzo dell'Autorità richiedente:

II CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
Ufficio Unico Notificazioni Esecuzioni e Protesti
Via Crispi, 4
86100 CAMPOBASSO - ITALIA

* Identité des parties:
* Particulars of the parties:
** Identità delle parti:*

**** ACTE JUDICIAIRE / JUDICIAL DOCUMENT / ATTO GIUDIZIARIO**

Nature et objet de l'acte:
Nature and purpose of the document:
Natura ed oggetto dell'atto:

Nature et objet de l'instance; le cas échéant, le montant du litige:
Nature and purpose of the proceedings and, where appropriate, the amount in dispute:
Natura ed oggetto del procedimento, se del caso, valore della controversia:

** Date et lieu de la comparution:
** Date and place for entering appearance:
*** Data e luogo della comparizione:*

** Jurisdiction qui a rendu la décision:
** Court which has given judgment:
*** Autorità che ha pronunciato la decisione:*

** Date de la décision:
** Date of judgment:
*** Data della decisione:*

** Indication des délais figurant dans l'acte:
** Time-limits stated in the document:
*** Indicazione dei termini che figurano nell'atto:*

**** ACTE EXTRAJUDICIAIRE / EXTRAJUDICIAL DOCUMENT / ATTO EXTRAGIUDIZIARIO**

Nature et objet de l'acte:
Nature and purpose of the document:
Natura e oggetto dell'atto:

** Indication des délais figurant dans l'acte:
** Time-limits stated in the document:
*** Indicazione dei termini che figurano nell'atto:*

* S'il y lieu, identité et adresse de la personne intéressée a la transmission de l'acte.
* If appropriate, identity and address of the person interested in the transmission of the document.
** Se del caso, identità e indirizzo della persona interessata alla trasmissione dell'atto.*
** Rayer les mentions inutiles. / ** Delete if inappropriate. / *** Cancellare le annotazioni inutili.*

**IDENTITE' ED ADRESSE DU DESTINATAIRE / IDENTITY AND ADRESSE OF THE ADDRESSEE /
IDENTITA' ED INDIRIZZO DEL DESTINATARIO:**

.....
.....
.....
.....

TRÈS IMPORTANT

LE DOCUMENT CI-JOINT EST DE NATURE JURIDIQUE ET PEUT AFFECTER VOS DROITS ET OBLIGATIONS.

LES "ELEMENTS ESSENTIELS DE L'ACTE" VOUS DONNENT QUEQUES INFORMATIONS SUR SA NATURE ET SON OBJET. IL EST TOUTEFOIS INDISPENSABLE DE LIRE ATTENTIVEMENT LE TEXTE MEME DU DOCUMENT. IL PEUT ETRE NECESSAIRE DE DEMANDER UN AVIS JURIDIQUE.

SI VOS RESSOURCES SONT INSUFFISANTES; RENSEIGNEZ VOUS SUR LA POSSIBILITE' D'OBTENIR L'ASSISTANCE JUDICIAIRE ET AL CONSULTATION JURIDIQUE SOIT DANS VOTRE PAYS, SOIT DANS LE PAYS D'ORIGINE DU DOCUMENT.

IMPORTANT

THE ENCLOSED DOCUMENT IS OF A LEGAL NATURE AND MAY AFFECT YOUR RIGHTS AND OBLIGATIONS.

THE "SUMMARY OF THE DOCUMENT TO BE SERVED" WILL GIVE YOU SOME INFORMATION ABOUT ITS NATURE AND PURPOSE. YOU SHOULD HOWWEVER READ THE DOCUMENT ITSELF CAREFULLY. IT MAY BE NECESSARY TO SEEK LEGAL ADVICE.

IF YOUR FINANCIAL RESOUCERSARE INSUFFICIENT YOU SHOULD SEEK INFORMATIO ON THE POSSIBILITY OF OBTAINNING LEGAL AID OR ADVICE EITHER IN THE COUNTRY WHERE YOU LIVE OR IN THE COUNTRY WHERE THE DOCUMENT WAS ISSUED.

IMPORTANTE

L'ALLEGATO DOCUMENTO HA NATURA GIURIDICA E PUO' INCIDERE SUI VOSTRI DIRITTI E OBBLIGHI.

GLI "ELEMENTI ESSENZIALI DELL'ATTO" CONTENGONO ALCUNE INFORMAZIONI SULLA SUA NATURA ED IL SUO OGGETTO. E' TUTTAVIA INDISPENSABILE LEGGERE ATTENTAMENTE ANCHE IL TESTO DEL DOCUMENTO. POTREBBE ESSERE NECESSARIO CHIEDERE UNA CONSULENZA LEGALE.

SE I VOSTRI MEZZI SONO INSUFFICIENTI, CHIEDETE INFORMAZIONI NEL PAESE IN CUI RISIEDETE O NEL PAESE DAL QUALE IL DOCUMENTO PROVIENE CIRCA LA POSSIBILITA' DI OTTENERE L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA O LA CONSULENZA LEGALE.

ALLEGATO C



Corte di Appello di Campobasso

Ufficio Unico Notifiche, Esecuzioni e Protesti

Via Crispi n. 4 86100 Campobasso ☎ 0874400500 mail: unep.ca.campobasso@giustizia.it
Pec: unep.ca.campobasso@giustiziacert.it

Cron. _____

CONSOLATO/AMBASCIATA D'ITALIA

.....
.....
.....

Oggetto: Richiesta di notificazione di un atto giudiziario/extragiudiziario ai sensi della Convenzione dell'Aja 1965 artt.8 e 9

Il sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto al su intestato Ufficio, si prega di far pervenire alla S.V. l'unito atto, in duplice esemplare, con preghiera di volerne disporre la notifica, ai sensi della normativa indicata in oggetto, al **DESTINATARIO:**

.....

ISTANTE:

NATURA DELL'ATTO:

AUTORITA' che ha emesso l'atto:

Si resta in attesa di una copia dell'atto con la relazione di avvenuta notifica o dei motivi che l'hanno impedita.

Nel caso di incompetenza territoriale della vostra Autorità Consolare, si prega di voler trasmettere all'Autorità competente. Nel caso di VS incompetenza alla notifica diretta, si prega di voler trasmettere all'Autorità Centrale

.....

Si prega, inoltre, di anticipare l'esito della notifica all'indirizzo pec di seguito indicato:

.....

Si allega ricevuta di versamento di Euro 20.00 per diritti consolari
Si allegano Mod.1 e Mod. 2 Allegati alla Convenzione dell'Aja

Campobasso,

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO



Corte di Appello di Campobasso

Ufficio Unico Notifiche, Esecuzioni e Protesti

Via Crispi n. 4 86100 Campobasso ☎ 0874400500 mail: unep.ca.campobasso@giustizia.it
Pec: unep.ca.campobasso@giustiziacert.it

Cron. _____

.....
.....
.....

Oggetto: **Richiesta di notificazione di un atto giudiziario/extragiudiziario ai sensi della Convenzione Bilaterale Italia/_____ del _____**

Il sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto al su intestato Ufficio, si pregia di far pervenire alla S.V. l'unito atto, in duplice esemplare, con preghiera di volerne disporre la notifica, ai sensi della normativa indicata in oggetto, al **DESTINATARIO:**

.....

ISTANTE:

NATURA DELL'ATTO:

AUTORITA' che ha emesso l'atto:

Si resta in attesa di una copia dell'atto con la relazione di avvenuta notifica o dei motivi che l'hanno impedita.

Nel caso di incompetenza territoriale della vostra Autorità, si prega di voler trasmettere all'Autorità competente

.....

Si prega, inoltre, di anticipare l'esito della notifica all'indirizzo pec di seguito indicato:

.....

Si allega.....

Campobasso,

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

MODULO L

COMUNICAZIONE AL DESTINATARIO DEL DIRITTO DI RIFIUTARE DI RICEVERE L'ATTO

[Articolo 12, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2020/1874 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione e comunicazione degli atti) ⁽¹⁾]

Destinatario:

I. COMUNICAZIONE AL DESTINATARIO

L'atto accluso è notificato o comunicato in conformità del regolamento (UE) 2020/1874.

È prevista la facoltà di rifiutare di ricevere l'atto accluso se non è redatto o accompagnato da una traduzione in una lingua compresa dal destinatario oppure nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo di notificazione o di comunicazione.

Chi vuole avvalersi di tale diritto può dichiarare il proprio rifiuto al momento della notificazione o della comunicazione direttamente alla persona che la effettua, oppure entro due settimane dalla notificazione o dalla comunicazione rinviando all'indirizzo sottoindicato il presente modulo completato o qualsiasi dichiarazione scritta che indichi il proprio rifiuto di ricevere la l'atto in ragione della lingua in cui è fornita.

Si noti che se si rifiuta di ricevere l'atto accluso e l'organo giurisdizionale o l'autorità investiti del procedimento nel corso del quale si sono rese necessarie la notificazione o la comunicazione decidono che il rifiuto non è giustificato, tale organo o autorità può applicare le conseguenze giuridiche previste dalla legislazione dello Stato membro del foro, come per esempio ritenere la notificazione o la comunicazione valide, in caso di rifiuto ingiustificato.

II. RECAPITO AL QUALE VA RESTITUITO IL MODULO ⁽²⁾:

1. Nome:
2. Indirizzo:
 - 2.1. Via + numero civico/casella postale:
 - 2.2. Luogo + codice postale:
 - 2.3. Paese:
3. n. di riferimento:
4. Tel.
5. Fax (*):
6. E-mail:

III. DICHIARAZIONE DEL DESTINATARIO ⁽³⁾:

Rifiuto di ricevere l'atto in quanto non è redatto o accompagnato da una traduzione in una lingua da me compresa oppure nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo di notificazione o di comunicazione.

Comprendo le seguenti lingue:

Bulgaro	<input type="checkbox"/>	Lituano	<input type="checkbox"/>
Spagnolo	<input type="checkbox"/>	Ungherese	<input type="checkbox"/>
Ceco	<input type="checkbox"/>	Maltese	<input type="checkbox"/>
Tedesco	<input type="checkbox"/>	Olandese	<input type="checkbox"/>
Estone	<input type="checkbox"/>	Polacco	<input type="checkbox"/>
Greco	<input type="checkbox"/>	Portoghese	<input type="checkbox"/>

⁽¹⁾ GU L 405 del 2.12.2020, pag. 40.

⁽²⁾ Da compilare a cura dell'autorità che procede alla notificazione/comunicazione.

^(*) Voce facoltativa.

⁽³⁾ Da compilare e firmare a cura del destinatario. Voce facoltativa.

- | | | | |
|-----------|--------------------------|------------|--------------------------|
| Inglese | <input type="checkbox"/> | Rumeno | <input type="checkbox"/> |
| Francese | <input type="checkbox"/> | Slovacco | <input type="checkbox"/> |
| Irlandese | <input type="checkbox"/> | Sloveno | <input type="checkbox"/> |
| Croato | <input type="checkbox"/> | Finlandese | <input type="checkbox"/> |
| Italiano | <input type="checkbox"/> | Svedese | <input type="checkbox"/> |
| Lettone | <input type="checkbox"/> | | |

Altro (precisare):

Fatto a:

Data:

Firma e/o timbro o firma elettronica e/o sigillo elettronico:

E. ALLEGATO E

STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA CHE NON AMMETTONO L'INOLTRO DIRETTO

1. AUSTRIA
2. BULGARIA
3. CROAZIA
4. ESTONIA
5. GERMANIA (**in alcuni casi**)
6. IRLANDA
7. LITUANIA
8. POLONIA
9. PORTOGALLO
10. REPUBBLICA CECA
11. ROMANIA
12. SLOVACCHIA
13. SLOVENIA
14. SPAGNA
15. SVEZIA (**in alcuni casi**)
16. UNGHERIA

STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA CHE AMMETTONO L'INOLTRO DIRETTO

1. BELGIO
2. CIPRO
3. DANIMARCA
4. FINLANDIA
5. FRANCIA
6. GERMANIA (**in alcuni casi**)
7. GRECIA
8. LETTONIA (**Esclusivamente**)
9. LUSSEMBURGO
10. MALTA
11. PAESI BASSI
12. SVEZIA (**in alcuni casi**)

ALLEGATO I

MODULO A

DOMANDA DI NOTIFICAZIONE O DI COMUNICAZIONE DI UN ATTO

[Articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1874 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione e comunicazione degli atti) ⁽¹⁾]

n. di riferimento dell'organo mittente:

1. ORGANO MITTENTE

1.1. Nome:

1.2. Indirizzo:

1.2.1. Via e numero civico/casella postale:

1.2.2. Luogo + codice postale:

1.2.3. Paese:

1.3. Tel.

1.4. Fax (*):

1.5. E-mail:

2. ORGANO RICEVENTE

2.1. Nome:

2.2. Indirizzo:

2.2.1. Via + numero civico/casella postale:

2.2.2. Luogo + codice postale:

2.2.3. Paese:

2.3. Tel.

2.4. Fax (*):

2.5. E-mail:

3. RICHIEDENTE/I ⁽²⁾

3.1. Nome:

3.2. Indirizzo:

3.2.1. Via + numero civico/casella postale:

3.2.2. Luogo + codice postale:

3.2.3. Paese:

3.3. Tel. (*):

3.4. Fax (*):

3.5. E-mail (*):

4. DESTINATARIO

4.1. Nome:

4.1.1. Data di nascita, se disponibile:

⁽¹⁾ GU L 405 del 2.12.2020, pag. 40.

(*): Voce facoltativa.

⁽²⁾ Qualora vi sia più di un richiedente, fornire le informazioni di cui alle voci da 3.1. a 3.5.

4.2. Indirizzo:

4.2.1. Via + numero civico/casella postale:

4.2.2. Luogo + codice postale:

4.2.3. Paese:

4.3. Tel. (*):

4.4. Fax (*):

4.5. E-mail (*):

4.6. Numero di identificazione/codice di previdenza sociale/numero organizzazione o equivalente (*):

4.7. Altre informazioni relative al destinatario (*):

5. FORMA DELLA NOTIFICAZIONE O DELLA COMUNICAZIONE

5.1. Secondo la legge dello Stato membro richiesto 5.2. Secondo la forma particolare seguente

5.2.1. Se questa forma di notificazione o di comunicazione è incompatibile con la legge dello Stato membro richiesto, l'atto o gli atti dovranno essere notificati o comunicati a norma della legge di tale Stato membro:

5.2.1.1. sì 5.2.1.2. no

6. ATTO DA NOTIFICARE/COMUNICARE

6.1. Natura dell'atto:

6.1.1. Atto giudiziario 6.1.1.1. Atto di citazione 6.1.1.2. Decisione giudiziaria 6.1.1.3. Atto di impugnazione

6.1.1.4. Altro (precisare):

6.1.2. Atto extragiudiziale

6.2. Data o scadenza oltre la quale la notificazione/la comunicazione non è più necessaria (*):

..... (giorno) (mese) (anno)

6.3. Lingua dell'atto:

6.3.1. Originale BG , ES , CS , DE , ET , EL , EN , FR , GA , HR , IT , LV , LT , HU , MT , NL , PL , PT , RO , SK , SL , FI , SV altro (precisare)6.3.2. Traduzione (*) BG , ES , CS , DE , ET , EL , EN , FR , GA , HR , IT , LV , LT , HU , MT , NL , PL , PT , RO , SK , SL , FI , SV altro (precisare)

6.4. Numero di allegati:

7. LINGUA DI COMUNICAZIONE AL DESTINATARIO DEL DIRITTO DI RIFIUTARE L'ATTO

Ai fini dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1874, indicare in quale delle seguenti lingue, oltre a quella dello Stato membro richiesto, si devono fornire le informazioni:

7.1. Lingua ufficiale o una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine (?): BG , ES , CS , DE , ET , EL , EN , FR , GA , HR , IT , LV , LT , HU , MT , NL , PL , PT , RO , SK , SL , FI , SV 7.2. Lingua ufficiale di un altro Stato membro che il destinatario potrebbe comprendere: BG , ES , CS , DE , ET , EL , EN , FR , GA , HR , IT , LV , LT , HU , MT , NL , PL , PT , RO , SK , SL , FI , SV

(*) Voce facoltativa.

(?) Questa voce si applica soltanto agli Stati membri che hanno diverse lingue ufficiali.

8. RESTITUZIONE DELL'ESEMPLARE DELL'ATTO CORREDATO DEL CERTIFICATO DI AVVENUTA NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE [articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1874]

8.1. Sì (in questo caso trasmettere l'atto da notificare o comunicare in duplice copia)

8.2. No

9. Motivi della mancata trasmissione attraverso il sistema informatico decentrato [articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1874] (*)

La trasmissione elettronica non è stata possibile a causa di:

guasto del sistema informatico decentrato

circostanze eccezionali

1. Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1874 tutte le procedure necessarie alla notificazione o alla comunicazione devono essere espletate nel più breve tempo possibile, e comunque entro un mese dalla ricezione. Ove non sia stato possibile procedere alla notificazione o alla comunicazione entro un mese dalla ricezione, si informi questo organo indicandolo al punto 2 del certificato di avvenuta o mancata notificazione o comunicazione.

2. Ove non sia possibile dare seguito alla domanda di notificazione o di comunicazione a motivo delle informazioni o dei documenti trasmessi, l'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1874 prevede che ci si metta in contatto con questo organo per ottenere le informazioni o i documenti mancanti usando il modulo E di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2020/1874.

Fatto a:

Data:

Firma e/o timbro o firma elettronica e/o sigillo elettronico:

(*) Questa voce si applica soltanto a partire dalla data di applicazione del sistema informatico decentrato a norma dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1874.

MODULO K

CERTIFICATO DI AVVENUTA O MANCATA NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE

[Articoli 11, paragrafo 2, 12, paragrafo 4 e 14 del regolamento (UE) 2020/1874 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extra-giudiziali in materia civile o commerciale (notificazione e comunicazione degli atti) ⁽¹⁾]

La notificazione o la comunicazione è effettuata nel più breve tempo possibile. Se non è stato possibile notificare o comunicare l'atto entro un mese dalla ricezione, l'organo ricevente ne informa l'organo mittente [articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1874]

n. di riferimento dell'organo mittente:

n. di riferimento dell'organo ricevente:

Destinatario:

1. ESPLETAMENTO DELLA NOTIFICAZIONE O DELLA COMUNICAZIONE (articolo 14)

1.1. Data e luogo della notificazione o della comunicazione:

1.2. L'atto è stato

1.2.1. notificato o comunicato a norma della legge dello Stato membro richiesto, ossia:

1.2.1.1. consegnato

1.2.1.1.1. in mani proprie al destinatario

1.2.1.1.2. a un'altra persona

1.2.1.1.2.1. Nome:

1.2.1.1.2.2. Indirizzo:

1.2.1.1.2.2.1. Via + numero civico/casella postale

1.2.1.1.2.2.2. Luogo + codice postale

1.2.1.1.2.2.3. Paese

1.2.1.1.2.3. Natura del legame con il destinatario:

familiare dipendente/altro

1.2.1.1.3. presso il recapito del destinatario

1.2.1.1.4. presso un altro recapito (precisare) ⁽²⁾

1.2.1.2. notificato o comunicato mediante servizi postali

1.2.1.2.1. senza ricevuta di ritorno

1.2.1.2.2. con ricevuta di ritorno acclusa

1.2.1.2.2.1. del destinatario

1.2.1.2.2.2. di un'altra persona

1.2.1.2.2.2.1. Nome:

1.2.1.2.2.2.2. Indirizzo:

1.2.1.2.2.2.2.1. Via + numero civico/casella postale:

1.2.1.2.2.2.2.2. Luogo + codice postale:

1.2.1.2.2.2.2.3. Paese:

⁽¹⁾ GUL 405 del 2.12.2020, pag. 40.

⁽²⁾ Recapito stabilito dall'organo ricevente a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2020/1874.

- 1.2.1.2.2.2.3. Natura del legame con il destinatario:
familiare dipendente altro
- 1.2.1.3. notificato o comunicato per via elettronica (precisare):
- 1.2.1.4. notificato o comunicato in altra forma (precisare):
- 1.2.2. notificato o comunicato nella forma particolare seguente (precisare):
- 1.3. Il destinatario dell'atto è stato informato per iscritto, conformemente all'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2020/1874, della sua facoltà di rifiutare di accettare l'atto se non è redatto o corredato di una traduzione in una lingua di sua comprensione o nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo di notificazione o di comunicazione.
2. INFORMAZIONE A NORMA DELL'ARTICOLO 11, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) 2020/1874
Non è stato possibile effettuare la notificazione o la comunicazione entro un mese dalla ricezione.
3. RIFIUTO DELL'ATTO [Articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1874]
- 3.1. Il destinatario ha rifiutato di accettare l'atto a causa della lingua utilizzata
- 3.1.1. Data del tentativo di notificazione o comunicazione:
- 3.1.2. Data del rifiuto, se disponibile:
- 3.2. Si allega l'atto al presente certificato.
- 3.2.1. Sì
- 3.2.2. No
4. MOTIVO DELLA MANCATA NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE DELL'ATTO
- 4.1. Indirizzo sconosciuto
- 4.1.1. Sono state adottate misure per stabilire il recapito ⁽³⁾ Sì No
- 4.2. Destinatario irreperibile
- 4.3. Impossibilità di notificare l'atto entro la data o la scadenza di cui alla voce 6.2. della domanda di notificazione o di comunicazione di un atto (modulo A)
- 4.4. Altro (precisare)
- 4.5. Si allega l'atto al presente certificato Sì No

Fatto a:

Data:

Firma e/o timbro o firma elettronica e/o sigillo elettronico:

⁽³⁾ Questa voce si applica soltanto agli Stati membri che forniscono l'assistenza di cui all'articolo 71, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2020/1874.

ALLEGATO F



Corte di Appello di Campobasso

Ufficio Unico Notifiche, Esecuzioni e Protesti

Via Crispi n. 4 86100 Campobasso ☎ 0874400500 mail: unep.ca.campobasso@giustizia.it
Pec: unep.ca.campobasso@giustiziacert.it

Cron. _____

CONSOLATO/AMBASCIATA D'ITALIA

.....
.....
.....

Oggetto: **Richiesta di notificazione di un atto giudiziario/extragiudiziario ai sensi del Regolamento (UE) n. 1784/2020 artt. 16 e 17**

Il sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto al su intestato Ufficio, si prega di far pervenire alla S.V. l'unito atto, in duplice esemplare, con preghiera di volerne disporre la notifica, ai sensi della normativa indicata in oggetto, al **DESTINATARIO**:

.....

ISTANTE:

NATURA DELL'ATTO:

AUTORITA' che ha emesso l'atto:

Si resta in attesa di una copia dell'atto con la relazione di avvenuta notifica o dei motivi che l'hanno impedita.

Nel caso di incompetenza territoriale della vostra Autorità Consolare, si prega di voler trasmettere all'Autorità competente. Nel caso di VS incompetenza alla notifica diretta, si prega di voler trasmettere all'Autorità Centrale

.....

Si prega, inoltre, di anticipare l'esito della notifica all'indirizzo pec di seguito indicato:

.....

Si allega ricevuta di versamento di Euro 20.00 per diritti consolari

Campobasso,

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

ALLEGATO G



Corte di Appello di Campobasso

Ufficio Unico Notifiche, Esecuzioni e Protesti

Via Crispi n. 4 86100 Campobasso ☎ 0874400500 mail: unep.ca.campobasso@giustizia.it
Pec: unep.ca.campobasso@giustiziacert.it

Cron. _____

CONSOLATO/AMBASCIATA D'ITALIA

.....
.....
.....

Oggetto: Richiesta di notificazione di un atto giudiziario/extragiudiziario ai sensi del Decreto Legislativo n. 71 del 3 febbraio 2011 art. 37

Il sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto al su intestato Ufficio, si prega di far pervenire alla S.V. l'unito atto, in duplice esemplare, con preghiera di volerne disporre la notifica, ai sensi della normativa indicata in oggetto, al **DESTINATARIO**:

.....

ISTANTE:

NATURA DELL'ATTO:

AUTORITA' che ha emesso l'atto:

Si resta in attesa di una copia dell'atto con la relazione di avvenuta notifica o dei motivi che l'hanno impedita.

Nel caso di incompetenza territoriale della vostra Autorità Consolare, si prega di voler trasmettere all'Autorità competente.

Si prega, inoltre, di anticipare l'esito della notifica all'indirizzo pec di seguito indicato:

.....

Si allega ricevuta di versamento di Euro 20.00 per diritti consolari come previsto dall'art. 68 della tabella allegata al D. Lgs sopra indicato

Campobasso,.....

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

ALLEGATO H



Corte di Appello di Campobasso

Ufficio Unico Notifiche, Esecuzioni e Protesti

Via Crispi n. 4 86100 Campobasso ☎ 0874400500 mail: unep.ca.campobasso@giustizia.it
Pec: unep.ca.campobasso@giustiziacert.it

Cron. _____

P.M. SEDE

CAMPOBASSO

Oggetto: Richiesta di notificazione di un atto giudiziario/extragiudiziario ai sensi dell'art. 142, I comma C.p.c., art. 49 Disp. Att. C.p.c.

Il sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto al su intestato Ufficio, si prega di far pervenire alla S.V. l'unito atto tradotto, in duplice esemplare, con preghiera di volerne disporre la notifica, ai sensi della normativa indicata in oggetto, al **DESTINATARIO**:

.....

ISTANTE:

NATURA DELL'ATTO:

AUTORITA' che ha emesso l'atto:

DATA UDIENZA:

.....

Campobasso,

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO